

REGIONE PIEMONTE - Azienda Sanitaria Locale 13

(Sede Legale: Via dei Mille 2 - 28100 NOVARA)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

(Direttore f.f.: Dott. Edoardo Moia)

SEDE DI NOVARA - Viale Roma 7 - Novara


Tel. 0321.374.304 - Fax 0321.374.307

Prot. SISP-N n. **4954**

Novara, **09.09.2003**

Risposta a nota n. del

Oggetto: entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia - DPR 380/2001 - Indicazioni operative



Ai Signori Sindaci dei Comuni dell'ASL 13
LORO SEDI

Spett. Ordine degli Architetti
della Provincia di Novara
Via Rosselli 10
NOVARA

Spett. Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Novara
Baluardo Lamarmora 16
NOVARA

Spett. Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali della Provincia di Novara
Corso Vercelli 120
NOVARA

Spett. Collegio dei Geometri
della Provincia di Novara
Via Canobio 14/c
NOVARA

Spett. Collegio dei Periti Agrari
della Provincia di Novara
Corso Risorgimento 405
NOVARA

Spett. Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Novara
Viale Giulio Cesare 153
NOVARA

Spett. Associazione Industriali
della Provincia di Novara
Corso Cavallotti 25
NOVARA

Spett. Associazione Industriali
della Provincia di Novara
Viale Marazza 18/b
BORGOMANERO

Spett. Associazione Piccole e Medie Industrie
della Provincia di Novara
Via Aldo Moro 1
NOVARA

Spett. Associazione Piccole e Medie Industrie
della Provincia di Novara
Viale Marconi 115
BORGOMANERO

A seguito dell'entrata in vigore del dispositivo legislativo in oggetto;

- facendo seguito a quanto comunicato dalla Regione Piemonte sotto forma di disposizioni transitorie;
 - in attesa di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte della Regione Piemonte stessa;
 - sentiti in materia gli Uffici Tecnici Comunali principali presenti sul territorio dell'ASL 13
- il Servizio scrivente ritiene utile rivolgersi alle SS.LL. al fine di raggiungere una modalità di gestione operativa della problematica "parere igienico-sanitario su istanza di permesso di costruire" univoca per tutto il territorio.

Ciò premesso, è opportuno formulare le seguenti osservazioni:

- il DPR 380/2001, all'art. 136, abolisce il parere previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie; il SISP non è pertanto più legittimato ad esprimersi in merito alla conformità igienico-sanitaria dei progetti di concessione edilizia (o permesso di costruire, secondo la nuova definizione);
- secondo la nuova normativa, la valutazione di tale conformità è assegnata ai progettisti medesimi, nella forma dell'autocertificazione, che, ai sensi dell'art. 20, punto 1 del medesimo DPR, risulta obbligatoria (vi si legge infatti che la domanda di rilascio del permesso di costruire "va presentata corredata dell'autocertificazione", escludendo quindi, di fatto, qualsiasi possibilità di scelta;
- fanno eccezione a tale regola solo due casi:
 - l'edilizia non residenziale;
 - la sussistenza di elementi di "discrezionalità tecnica", che rendono impossibile l'autocertificazione.

Pertanto, un progetto di opere edilizie, secondo la nuova normativa, potrebbe essere sottoposto al SISP soltanto nei seguenti casi:

- necessità, da parte del Comune, di effettuare la verifica dell'attendibilità dell'autocertificazione rilasciata dal progettista;
- impossibilità di rilasciare l'autocertificazione per presenza di elementi di discrezionalità tecnica (ad esempio, deroghe per immobili posti nei centri storici, per i quali non sia possibile soddisfare i requisiti di legge, valutazione di impianti di ventilazione sussidiaria, presenza di elementi tipologici edilizi non normati dai Regolamenti Locali di Igiene, come sopralchi o tipologie di fabbricato non convenzionali; in tutti questi casi sono possibili due soluzioni:

1. che il progettista consegni la documentazione al Comune, e questo la inoltri al SISP per il parere;
2. che il progettista si avvalga della facoltà prevista dall'art. 5, unto 3, lettera a del DPR, di richiedere direttamente al SISP il parere, per poi allegarlo alla restante documentazione.

Per questi casi, **e soltanto per questi casi**, il Servizio scrivente ritiene di poter essere chiamato in causa nell'espressione di un parere, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. richiesta dettagliata da parte del Comune: si vuole cioè conoscere se la richiesta è relativa al controllo dell'autocertificazione, oppure se si tratta di progetto non autocertificabile ai sensi dell'art. 20, punto 1 del DPR 380/2001;
2. nel primo caso, presenza dell'autocertificazione all'interno del fascicolo;
3. nel secondo caso, indicazione, da parte del progettista o da parte del Comune, delle ragioni che impediscono il rilascio dell'autocertificazione, così da poter identificare gli elementi di discrezionalità che richiedono l'espressione del parere SISP;
4. nel caso in cui le pratiche vengano sottoposte al SISP da parte del Comune, dovrà pervenire in allegato al fascicolo, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti sanitari, nelle seguenti misure:
 - € 27.63 per ogni alloggio oggetto dell'intervento;
 - € 38.68 per ogni unità non residenziale, ma ad essa assimilabile (es. negozio, albergo, ecc.), fino a 400 mq;
 - € 110.63 per ogni unità non residenziale, ma ad essa assimilabile (es. negozio, albergo, ecc.), oltre i 400 mq;
 (tutte le tariffe sono ridotte del 50% in caso di variante a Concessione precedente).

Nel caso di pareri richiesti direttamente da privati, la tariffa applicata sarà la medesima, ma addizionata dell'IVA, e il pagamento non dovrà essere effettuato in anticipo, ma avverrà dietro invio al richiedente della fattura con bollettino postale.

Conseguentemente, a far data dal 15 settembre prossimo, pratiche presentate al Comune dopo il 30.06.2003, e sottoposte all'attenzione del SISP prive delle indicazioni sopra riportate verranno restituite.

Infine, si ritiene opportuno precisare che il Servizio scrivente, nell'esprimersi in merito ai progetti edilizi, ha finora adottato, per le proprie valutazioni, oltre ai Regolamenti Locali di Igiene, anche le normative nazionali e regionali emanate in materia, sia sotto forma di leggi sia sotto forma di istruzioni, oltre a linee-guida e protocolli redatti internamente, studiati per consentire ai progettisti di avere le indicazioni necessarie per una stesura dei progetti in maniera sicura e uniforme su tutto il territorio: tale complesso di documentazione, già pervenuto ai professionisti nel corso del tempo, potrebbe, a giudizio del Servizio, costituire la base su cui redigere l'autocertificazione richiesta dalla nuova normativa.

In ogni caso il Servizio scrivente resta a disposizione dei progettisti e dei tecnici comunali per la valutazione preventiva, a mezzo di colloquio, di singoli casi particolari, e resta dunque disponibile per fornire la propria consulenza; al proposito, si specifica che l'espletamento di tali compiti viene affidata di volta in volta ai Medici del Servizio, e che pertanto è necessario prendere accordi telefonici prima di richiedere la consulenza.

Ringraziando per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente comunicazione, si chiede la collaborazione di tutti gli Enti ed Associazioni in indirizzo affinché possano assicurare la più ampia diffusione del contenuto della presente ai soggetti interessati.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE F.F.
- Dott. Edoardo MOIA -